SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 aprile 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. **35**.

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni approvate dal Parlamento in data 2 aprile 2013, che hanno approvato la relazione del Governo concernente l'aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica, predisposta ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dalla quale, con riferimento al pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, emerge la assoluta necessità di predisporre interventi di immediata eseguibilità rivolti a graduare il flusso dei pagamenti, accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di patto di stabilità interno, interventi finalizzati a garantire l'equilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché disposizioni relative al versamento di tributi degli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, per la coesione territoriale e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012

Art. 1.

Pagamenti dei debiti degli enti locali

1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90% dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.

6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-*ter* del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore de-

gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
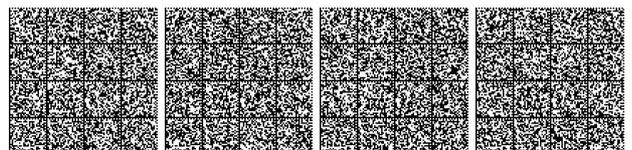
8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.

9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. L'utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e per le province una quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per l'anno 2013.

10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. E'accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.

11. Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

12. Per le attività oggetto dell'addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per gli anni 2013 e 2014.

13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato
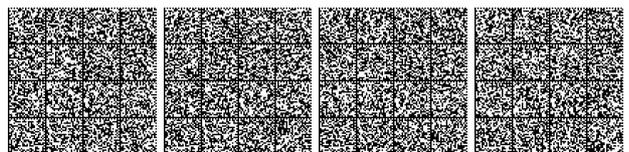
dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

14. All'atto dell'erogazione, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13 dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente.

15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.

16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell'interno.

17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

Art. 2.

Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013 e il 15 febbraio 2014. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia

e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:

a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;

b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;

c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;

d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione.

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

7. L'ultimo periodo della lettera n-*bis*), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.".

8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 30 giugno, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 3.

Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN

1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera *a)*, come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera *b)* iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tra-

mite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera *a)*, per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera *b)*, come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regini e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le regioni trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo periodo, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regione ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per il quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
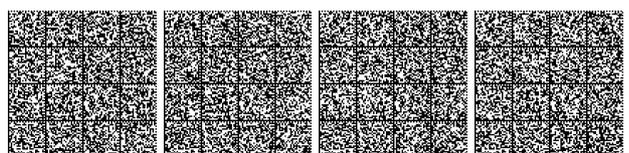
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera *b)*, come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.

Art. 4.

Verifica equilibri strutturali delle regioni

1. Al fine di garantire effettività al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati resta subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.

Art. 5.

Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato

1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.

2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1, con priorità per il pagamento delle spese diverse dai fitti passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo è ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1, complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi.

3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai coesistenti Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresì quelli che non hanno potuto essere estinti. L'Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.

4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
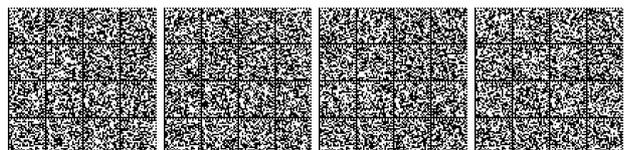
5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4.

6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.

Art. 6.

Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.

3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.

4. Ferma restando l'indicazione del codice unico di progetto dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.

5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo.

6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 5-*quinquies* – Esecuzione forzata.

1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-*bis* e 294-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.

4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.

5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.".

7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-*bis*, è inserito il seguente:

"294-*ter*. Il comma 294-*bis* si applica anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.".
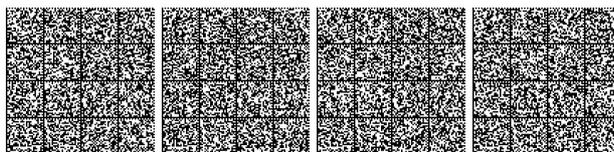
8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

"Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis";

b) al comma 3, dopo le parole "richiesta di chiarimenti" sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo quanto previsto al comma 4-bis";

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e dà comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilità del dirigente che ha emanato l'atto.".

9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi 3 e 5, all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.

11. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto-legge, le amministrazioni competenti possono omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 7.

Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.

3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1.

4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certi-

ficazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.

5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al precedente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n. 152.

7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario *ad acta*, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.

8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo.

9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorità europee e su deliberazione delle Camere, la legge di stabilità per il 2014, può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8.

Art. 8.

Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere effettuata anche dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. Nel caso in cui l'autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.

3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di cui all'art. 120-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione, è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.
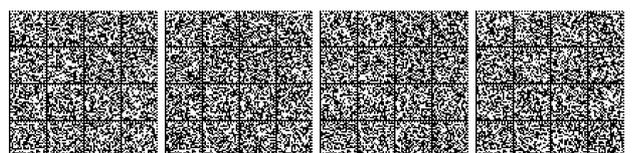
Art. 9.

Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-*quinquies*. — *(Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario)*. 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, dell'articolo 5-*bis*, dell'articolo 11, comma 1-*bis*, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".

2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7.

Capo III

ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 10.

Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 7,

- al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento";

- dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell'allegato 3-*bis* del presente decreto.";

b) dopo l'allegato 3, è inserito l'allegato 3-*bis* di cui all'allegato 3 al presente decreto.

2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-*bis* del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) alla lettera *c)* del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera *c)*;

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.".

4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-*ter* le parole: "novanta giorni dalla data" sono sostituite da: "il 30 giugno dell'anno successivo a quello";

b) il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente: "13-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.".

Art. 11.

Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.

2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana.

3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:

a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualità dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;

c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
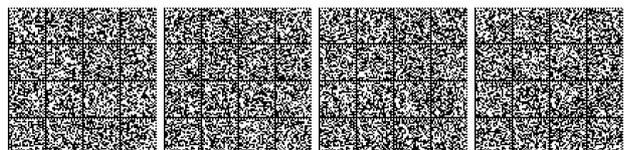
d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.

6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.

7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella *G.U.* n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.

8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "compartecipazione ai tributi erariali" sono inserite le seguenti parole: "o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.".

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.
Copertura finanziaria

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità, in conformità con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate da presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6, pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro annui per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5;

c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione linea-

re delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto.

Dalla riduzione sono esclusi gli stanziamenti relativi al Fondo sviluppo e coesione.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera *b)*. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 con le modalità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 3. In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera *b)*.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui al comma 1, dell'articolo 4 del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.

8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto.

9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto.

10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti dell'obiettivo di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti.

11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incremento prioritariamente di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

BARCA, *Ministro per la coesione territoriale*

GNUDI, *Ministo per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO *1*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014 Accantonamenti	2014 *di cui predeterminate per legge*	2015 Riduzioni	2015 *di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	231.228	*146.254*	195.684	*97.053*
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	61.305	*2.219*	71.152	*2.607*
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	45.550	*1.134*	52.305	*943*
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	3.582	*605*	3.983	*578*
1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	107	*0*	132	*0*
1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	9.006	*0*	10.664	*0*
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)	568	*49*	665	*56*
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	2.455	*431*	3.363	*1.031*
1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	37	*0*	41	*0*
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	3.434	*3.391*	3.427	*3.380*
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)	182	*182*	212	*212*
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6)	2.907	*2.907*	3.168	*3.168*
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7)	346	*303*	47	*0*
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	93	*3*	108	*3*
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	69	*0*	80	*0*
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	24	*3*	28	*3*
4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	40	*40*	2.023	*2.023*
4.1 Missioni militari di pace (8)	40	*40*	2.023	*2.023*
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	2.600	*0*	3.064	*0*
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5)	1.102	*0*	1.260	*0*
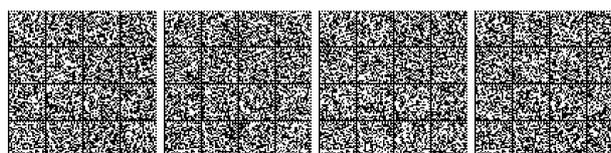
Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
5.2 Sicurezza democratica (4)	1.498	*0*	1.803	*0*
6 Soccorso civile (8)	3.291	*3.291*	5.345	*5.345*
6.2 Protezione civile (5)	3.291	*3.291*	5.345	*5.345*
7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	3.669	*3.669*	4.197	*4.197*
7.1 Sostegno al settore agricolo (3)	3.669	*3.669*	4.197	*4.197*
8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	42.955	*42.437*	23.555	*22.969*
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (9)	42.955	*42.437*	23.555	*22.969*
9 Diritto alla mobilita' (13)	54.752	*54.517*	7.608	*7.334*
9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	54.752	*54.517*	7.608	*7.334*
10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	53	*0*	52	*0*
10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8)	53	*0*	52	*0*
11 Comunicazioni (15)	4.631	*0*	5.410	*0*
11.1 Servizi postali e telefonici (3)	363	*0*	424	*0*
11.2 Sostegno all'editoria (4)	4.268	*0*	4.986	*0*
12 Ricerca e innovazione (17)	3.779	*3.737*	4.300	*4.252*
12.1 Ricerca di base e applicata (15)	3.779	*3.737*	4.300	*4.252*
13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	18	*0*	21	*0*
13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	18	*0*	21	*0*
14 Casa e assetto urbanistico (19)	8.848	*8.848*	8.270	*8.270*
14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1)	8.848	*8.848*	8.270	*8.270*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014 Accantonamenti	2014 di cui predeterminate per legge	2015 Riduzioni	2015 di cui predeterminate per legge
16 Istruzione scolastica (22)	478	*478*	522	*522*
16.1 Sostegno all'istruzione (10)	478	*478*	522	*522*
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	2.443	*1.913*	2.842	*2.227*
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5)	626	*618*	731	*721*
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	314	*0*	363	*0*
17.3 Sostegno alla famiglia (7)	666	*666*	778	*778*
17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' (8)	630	*630*	728	*728*
17.5 Lotta alle dipendenze (4)	208	*0*	243	*0*
18 Politiche previdenziali (25)	1.861	*1.861*	2.174	*2.174*
18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	1.861	*1.861*	2.174	*2.174*
21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	5.546	*2.966*	6.439	*3.464*
21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2)	2.000	*682*	2.337	*796*
21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	3.546	*2.284*	4.102	*2.668*
22 Giovani e sport (30)	1.650	*205*	1.879	*234*
22.1 Attivita' ricreative e sport (1)	1.444	*0*	1.645	*0*
22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (2)	205	*205*	234	*234*
23 Turismo (31)	376	*376*	435	*435*
23.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (1)	376	*376*	435	*435*
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7.631	*98*	8.657	*113*
24.2 Indirizzo politico (2)	78	*0*	92	*0*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014 Accantonamenti	2014 *di cui predeterminate per legge*	2015 Riduzioni	2015 *di cui predeterminate per legge*
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2.685	*0*	3.033	*0*
24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4)	4.773	*98*	5.424	*113*
24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	94	*0*	108	*0*
25 Fondi da ripartire (33)	21.278	*16.205*	33.611	*27.504*
25.1 Fondi da assegnare (1)	17.336	*12.263*	22.916	*16.809*
25.2 Fondi di riserva e speciali (2)	3.942	*3.942*	10.695	*10.695*
27 Giustizia (6)	498	*0*	591	*0*
27.1 Giustizia tributaria (5)	498	*0*	591	*0*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	18.874	*17.152*	8.424	*6.258*
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	13.499	*13.288*	2.070	*1.665*
1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. (5)	1.269	*1.076*	1.982	*1.598*
1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6)	64	*54*	74	*63*
1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7)	12.166	*12.157*	14	*4*
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	104	*0*	121	*0*
2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4)	104	*0*	121	*0*
3 Regolazione dei mercati (12)	46	*15*	54	*20*
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4)	46	*15*	54	*20*
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	1.973	*1.950*	2.441	*2.416*
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4)	17	*12*	21	*14*
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	1.955	*1.939*	2.420	*2.402*
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	14	*8*	17	*10*
5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6)	14	*8*	17	*10*
6 Comunicazioni (15)	1.444	*1.197*	1.639	*1.354*
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (5)	217	*0*	250	*0*
6.3 Regolamentazione e vigilanza del settore postale (7)	23	*0*	27	*0*
6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8)	1.204	*1.197*	1.362	*1.354*
7 Ricerca e innovazione (17)	764	*690*	875	*791*
7.1 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (14)	694	*690*	795	*791*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
7.3 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (18)	70	*0*	80	*0*
8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	5	*0*	6	*0*
8.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (10)	5	*0*	6	*0*
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	104	*0*	135	*0*
9.1 Indirizzo politico (2)	49	*0*	69	*0*
9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	55	*0*	66	*0*
10 Fondi da ripartire (33)	922	*3*	1.067	*3*
10.1 Fondi da assegnare (1)	922	*3*	1.067	*3*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4.052	*3.514*	4.076	*3.370*
1 Politiche per il lavoro (26)	1.878	*1.649*	1.506	*1.243*
1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6)	1.472	*1.469*	1.043	*1.039*
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7)	1	*0*	1	*0*
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	113	*110*	128	*125*
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9)	77	*0*	87	*0*
1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10)	139	*69*	159	*79*
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11)	76	*0*	87	*0*
1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12)	1	*0*	1	*0*
2 Politiche previdenziali (25)	2	*0*	3	*0*
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	2	*0*	3	*0*
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	1.868	*1.865*	2.130	*2.127*
4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2)	12	*11*	14	*13*
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12)	1.855	*1.854*	2.116	*2.114*
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	2	*0*	2	*0*
5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	2	*0*	2	*0*
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	286	*0*	417	*0*
7.1 Indirizzo politico (2)	8	*0*	10	*0*
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	277	*0*	407	*0*
8 Fondi da ripartire (33)	16	*0*	18	*0*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
8.1 Fondi da assegnare (1)	16	*0*	18	*0*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	17.220	*640*	19.846	*553*
1 Giustizia (6)	16.886	*640*	19.462	*553*
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	5.654	*166*	6.674	*8*
1.2 Giustizia civile e penale (2)	10.747	*474*	12.222	*545*
1.3 Giustizia minorile (3)	485	*0*	566	*0*
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	55	*0*	63	*0*
2.1 Indirizzo politico (2)	55	*0*	63	*0*
3 Fondi da ripartire (33)	279	*0*	322	*0*
3.1 Fondi da assegnare (1)	279	*0*	322	*0*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7.957	*3.788*	9.002	*4.284*
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	7.464	*3.788*	8.478	*4.284*
1.1 Protocollo internazionale (1)	38	*0*	43	*0*
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	3.511	*3.439*	3.967	*3.885*
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	87	*60*	99	*69*
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	160	*8*	189	*9*
1.5 Integrazione europea (7)	233	*222*	269	*255*
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	414	*51*	473	*58*
1.7 Promozione del sistema Paese (9)	744	*0*	848	*0*
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	1.668	*0*	1.897	*0*
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	249	*0*	282	*0*
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	50	*7*	57	*8*
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15)	310	*0*	355	*0*
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	471	*0*	500	*0*
2.1 Indirizzo politico (2)	1	*0*	1	*0*
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	471	*0*	499	*0*
3 Fondi da ripartire (33)	22	*0*	24	*0*
3.1 Fondi da assegnare (1)	22	*0*	24	*0*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	64.461	*21.905*	72.698	*24.691*
1 Istruzione scolastica (22)	35.207	*8.897*	39.760	*10.145*
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1)	28	*0*	37	*0*
1.2 Istruzione prescolastica (2)	5.527	*5*	6.194	*6*
1.3 Istruzione primaria (11)	6.631	*27*	7.443	*33*
1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12)	3.438	*23*	3.843	*27*
1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13)	9.787	*16*	11.012	*20*
1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8)	904	*94*	1.080	*112*
1.9 Istituzioni scolastiche non statali (9)	8.305	*8.305*	9.474	*9.474*
1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15)	420	*419*	465	*464*
1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	167	*7*	212	*9*
2 Istruzione universitaria (23)	22.409	*6.595*	25.177	*7.269*
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1)	1.528	*1.121*	1.694	*1.250*
2.2 Istituti di alta cultura (2)	476	*156*	530	*178*
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	20.406	*5.318*	22.953	*5.840*
3 Ricerca e innovazione (17)	6.425	*6.413*	7.292	*7.277*
3.1 Ricerca per la didattica (16)	50	*47*	55	*51*
3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (9)	2	*0*	2	*0*
3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (10)	6.374	*6.366*	7.235	*7.225*
4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	251	*0*	280	*0*
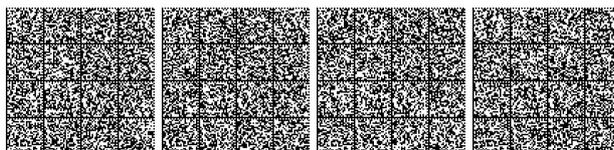
Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
4.1 Cooperazione in materia culturale (5)	160	*0*	177	*0*
4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (3)	91	*0*	103	*0*
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	56	*0*	67	*0*
5.1 Indirizzo politico (2)	21	*0*	25	*0*
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	35	*0*	42	*0*
6 Fondi da ripartire (33)	112	*0*	123	*0*
6.1 Fondi da assegnare (1)	112	*0*	123	*0*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'INTERNO	17.179	*2.792*	16.874	*1.474*
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	183	*0*	210	*0*
1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2)	175	*0*	201	*0*
1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3)	8	*0*	9	*0*
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	649	*34*	631	*43*
2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2)	60	*0*	70	*0*
2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3)	343	*34*	396	*43*
2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	247	*0*	165	*0*
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	8.096	*1.749*	7.829	*274*
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	4.159	*68*	5.023	*77*
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	788	*0*	901	*0*
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	3.149	*1.681*	1.905	*196*
4 Soccorso civile (8)	4.003	*73*	4.652	*83*
4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	101	*0*	115	*0*
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	3.902	*73*	4.537	*83*
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.995	*380*	940	*430*
5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (2)	1.893	*380*	823	*430*
5.2 Gestione flussi migratori (3)	101	*0*	115	*0*
5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (5)	1	*0*	2	*0*
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	789	*0*	920	*0*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
6.1 Indirizzo politico (2)	12	*0*	15	*0*
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	776	*0*	905	*0*
7 Fondi da ripartire (33)	1.463	*557*	1.693	*644*
7.1 Fondi da assegnare (1)	1.463	*557*	1.693	*644*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.223	*4.276*	6.162	*4.899*
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	3.968	*3.463*	4.697	*3.989*
1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3)	70	*42*	116	*84*
1.3 Sviluppo sostenibile (5)	1.203	*1.200*	1.514	*1.510*
1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	17	*0*	19	*0*
1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11)	299	*18*	480	*42*
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12)	1.751	*1.593*	1.854	*1.658*
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	628	*611*	715	*696*
2 Ricerca e innovazione (17)	809	*806*	905	*902*
2.1 Ricerca in materia ambientale (3)	809	*806*	905	*902*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	34	*0*	40	*0*
3.1 Indirizzo politico (2)	2	*0*	2	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	33	*0*	37	*0*
4 Fondi da ripartire (33)	412	*7*	520	*8*
4.1 Fondi da assegnare (1)	412	*7*	520	*8*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	65.566	*59.609*	82.484	*76.213*
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	54.779	*52.542*	66.771	*64.712*
1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11)	26.371	*25.763*	49.082	*48.874*
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5)	149	*147*	213	*211*
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	19	*15*	22	*17*
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	28.240	*26.617*	17.454	*15.610*
2 Diritto alla mobilita' (13)	8.934	*6.677*	13.563	*11.052*
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	1.756	*1.331*	2.043	*1.554*
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	1.222	*1.181*	1.446	*1.401*
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	2.571	*2.560*	2.977	*2.964*
2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	8	*0*	9	*0*
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	3.155	*1.475*	6.834	*4.984*
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	222	*130*	254	*149*
3 Casa e assetto urbanistico (19)	119	*118*	136	*135*
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	119	*118*	136	*135*
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	1.460	*232*	1.642	*265*
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	1.460	*232*	1.642	*265*
5 Ricerca e innovazione (17)	4	*3*	5	*3*
5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (6)	4	*3*	5	*3*
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	144	*37*	224	*45*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
6.1 Indirizzo politico (2)	21	*0*	24	*0*
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	123	*37*	200	*45*
7 Fondi da ripartire (33)	126	*0*	144	*0*
7.1 Fondi da assegnare (1)	126	*0*	144	*0*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLA DIFESA	87.291	*3.698*	109.934	*4.130*
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	20.528	*206*	27.735	*133*
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	2.849	*0*	3.252	*0*
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2)	2.201	*36*	2.497	*42*
1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3)	993	*0*	1.122	*0*
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4)	1.400	*0*	1.859	*0*
1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5)	1.695	*10*	1.933	*11*
1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	11.390	*160*	17.073	*80*
2 Ricerca e innovazione (17)	1.752	*1.752*	2.012	*2.012*
2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (11)	1.752	*1.752*	2.012	*2.012*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	217	*0*	248	*0*
3.1 Indirizzo politico (2)	12	*0*	14	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	205	*0*	234	*0*
4 Fondi da ripartire (33)	64.794	*1.740*	79.939	*1.985*
4.1 Fondi da assegnare (1)	64.794	*1.740*	79.939	*1.985*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	4.058	*2.112*	4.771	*2.544*
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	3.270	*2.110*	3.725	*2.403*
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	1.781	*1.558*	2.031	*1.776*
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	33	*1*	38	*1*
1.5 Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (6)	1.455	*552*	1.655	*627*
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	360	*0*	414	*0*
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (7)	360	*0*	414	*0*
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	147	*0*	169	*0*
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6)	147	*0*	169	*0*
4 Soccorso civile (8)	203	*1*	374	*140*
4.1 Interventi per soccorsi (1)	203	*1*	374	*140*
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	38	*0*	44	*0*
5.1 Indirizzo politico (2)	15	*0*	17	*0*
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	24	*0*	27	*0*
6 Fondi da ripartire (33)	40	*0*	46	*0*
6.1 Fondi da assegnare (1)	40	*0*	46	*0*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.399	*16.410*	21.621	*18.323*
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	18.098	*16.339*	20.146	*18.251*
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2)	12.306	*12.158*	14.055	*13.888*
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)	23	*0*	26	*0*
1.6 Tutela dei beni archeologici (6)	53	*27*	61	*31*
1.9 Tutela dei beni archivistici (9)	70	*9*	80	*11*
1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	837	*707*	953	*804*
1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	434	*295*	497	*337*
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (13)	124	*110*	142	*125*
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	16	*10*	16	*9*
1.15 Tutela del patrimonio culturale (15)	4.235	*3.024*	4.317	*3.046*
2 Ricerca e innovazione (17)	108	*71*	114	*71*
2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (4)	108	*71*	114	*71*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	304	*0*	347	*0*
3.1 Indirizzo politico (2)	5	*0*	6	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	299	*0*	341	*0*
4 Fondi da ripartire (33)	889	*1*	1.014	*1*
4.1 Fondi da assegnare (1)	889	*1*	1.014	*1*

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili

(migliaia di Euro)

Ministero / Missione / Programma	2014		2015	
	Accantonamenti	*di cui predeterminate per legge*	Riduzioni	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLA SALUTE	16.993	*15.390*	18.871	*17.008*
1 Tutela della salute (20)	7.002	*6.068*	8.032	*6.924*
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1)	873	*804*	998	*918*
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2)	572	*546*	655	*625*
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3)	841	*65*	1.003	*74*
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4)	4.673	*4.653*	5.330	*5.306*
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	42	*0*	47	*0*
2 Ricerca e innovazione (17)	9.383	*9.319*	10.154	*10.081*
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20)	9.383	*9.319*	10.154	*10.081*
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	275	*0*	314	*0*
3.1 Indirizzo politico (2)	12	*0*	14	*0*
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	263	*0*	300	*0*
4 Fondi da ripartire (33)	334	*3*	371	*3*
4.1 Fondi da assegnare (1)	334	*3*	371	*3*
Totale	559.500	*297.540*	570.450	*260.801*

ALLEGATO *2*

RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'			
IN MILIONI DI EURO			
Descrizione risultato differenziale	2013	2014	2015
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro per il 2015), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 31.600	-29.100	-900
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	265.000	255.000	260.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2013 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

ALLEGATO *3*

"Allegato 3-bis
(articolo 16, comma 7)

Provincia	2013-2014
AGRIGENTO	6.224.806
ALESSANDRIA	10.941.680
ANCONA	10.470.964
AREZZO	8.615.204
ASCOLI PICENO	4.863.157
ASTI	5.298.154
AVELLINO	7.855.456
BARI	29.721.771
BARLETTA ANDRIA E TRANI	7.146.566
BELLUNO	5.091.148
BENEVENTO	6.873.883
BERGAMO	14.983.417
BIELLA	4.700.796
BOLOGNA	19.750.042
BRESCIA	20.944.128
BRINDISI	9.832.396
CAGLIARI	16.396.844
CALTANISSETTA	5.343.800
CAMPOBASSO	8.080.178
CARBONIA IGLESIAS	3.809.575
CASERTA	17.445.239
CATANIA	26.248.855
CATANZARO	13.817.928
CHIETI	7.653.315
COMO	11.026.226
COSENZA	14.705.671
CREMONA	7.041.683
CROTONE	5.524.345
CUNEO	14.000.143
ENNA	3.268.072
FERMO	2.920.501

FERRARA	5.873.587
FIRENZE	23.696.503
FOGGIA	12.149.905
FORLI'CESENA	7.359.985
FROSINONE	16.770.042
GENOVA	19.985.985
GROSSETO	6.182.145
IMPERIA	4.838.500
ISERNIA	3.675.213
LA SPEZIA	5.049.431
L'AQUILA	9.760.786
LATINA	13.167.303
LECCE	15.274.530
LECCO	7.854.103
LIVORNO	7.474.334
LODI	5.291.245
LUCCA	10.635.539
MACERATA	7.067.590
MANTOVA	9.120.509
MASSA CARRARA	4.853.713
MATERA	4.099.113
MEDIO-CAMPIDANO	3.565.016
MESSINA	10.288.937
MILANO	53.126.026
MODENA	10.920.618
MONZA E BRIANZA	8.681.127
NAPOLI	43.146.333
NOVARA	8.433.994
NUORO	5.170.807
OGLIASTRA	2.753.378
OLBIA-TEMPIO	5.136.443
ORISTANO	5.282.502
PADOVA	14.075.407
PALERMO	25.514.148
PARMA	8.865.021
PAVIA	13.268.868
PERUGIA	12.765.466

PESARO E URBINO	10.640.894
PESCARA	5.866.813
PIACENZA	8.362.502
PISA	12.512.822
PISTOIA	4.678.568
POTENZA	16.465.356
PRATO	6.295.805
RAGUSA	5.990.486
RAVENNA	6.198.458
REGGIO CALABRIA	12.651.771
REGGIO EMILIA	9.794.527
RIETI	7.507.497
RIMINI	6.643.055
ROMA	78.268.334
ROVIGO	3.979.386
SALERNO	27.904.418
SASSARI	8.906.083
SAVONA	6.764.463
SIENA	10.420.240
SIRACUSA	10.312.306
SONDRIO	4.311.495
TARANTO	11.939.035
TERAMO	5.565.731
TERNI	4.685.311
TORINO	38.863.606
TRAPANI	7.947.866
TREVISO	15.042.108
VARESE	15.226.363
VENEZIA	15.727.459
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	10.970.522
VERCELLI	6.019.706
VERONA	13.421.841
VIBO VALENTIA	5.070.695
VICENZA	14.807.507
VITERBO	8.466.871
Totale	1.200.000.000

13G00077

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 marzo 2013.

Istituzione del Comitato interistituzionale per la nuova Città della Scienza.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

Considerato che la quasi totalità della Città della Scienza di Napoli è andata distrutta nell'incendio divampato il 4 marzo 2013;

Visto il complesso procedimento necessario alla ricostruzione della Città della Scienza, quale polo scientifico per la promozione e divulgazione della cultura scientifica, tecnica, amministrativa ed artistica, della conoscenza dell'economia, attraverso attività di studio, ricerca, dibattito, didattica e formazione e messa in atto mediante una struttura multifunzionale sita nel quartiere di Bagnoli a Napoli;

Tenuto conto che la Città della Scienza ha contribuito significativamente ad avvicinare alla scienza e all'innovazione tecnologica studenti, addetti ai lavori e cittadini campani, italiani e stranieri;

Considerata la necessità di intraprendere ogni utile iniziativa volta a pervenire al più rapido avvio della ricostruzione della Città della Scienza, anche individuando efficaci modalità di collaborazione interistituzionali;

Sentiti gli enti territoriali coinvolti;

Decretano:

Art. 1.

Istituzione del Comitato interistituzionale

1. Al fine di affrontare in un'ottica unitaria i molteplici aspetti necessari a giungere alla rapida realizzazione di un progetto di ricostruzione della Città della Scienza che tenga conto anche della necessità di assicurare coerenza ai connessi interventi di sviluppo territoriale nonché per garantire unità di intenti e costante cooperazione fra le amministrazioni e gli enti a vario titolo coinvolte è istituito il Comitato interistituzionale per la nuova città della scienza.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dai seguenti rappresentanti delle amministrazioni e degli enti coinvolti, secondo criteri di competenza tecnico-scientifica e comprovata professionalità, idonea alle attività del Comitato stesso:

l'assessore all'università - ricerca scientifica - statistica, sistemi informativi ed informatica della regione Campania, con il compito di Presidente;

l'assessore agli affari generali e alle attività produttive della provincia di Napoli;

il vice sindaco del comune di Napoli;

il Presidente della fondazione Idis-Città della Scienza;

il pro rettore dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»;

il coordinatore dell'area analisi dei risultati dell'unità di verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento dello sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

il coordinatore della «task-force» Commissione europea - Ministro per la coesione territoriale - regione Campania;

il capo di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Al fine di facilitare il più rapido avvio della ricostruzione, il Comitato effettua il raccordo interistituzionale delle amministrazioni coinvolte per la valutazione comparativa delle possibili alternative di localizzazione della Città della Scienza, tenendo conto dei diversi aspetti amministrativi, urbanistici, finanziari e funzionali e dei prevedibili tempi di realizzazione. Il coordinamento tecnico di tali attività è affidato al coordinatore dell'area analisi dei risultati dell'unità di verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento dello sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico.

4. La valutazione comparativa di cui al comma 3 va effettuata entro il 30 aprile 2013.

5. Il comitato effettua uno studio preliminare sui possibili assetti di governante della nuova Città della Scienza, con l'obiettivo di separare le attività di gestione dalla attività di progettazione scientifica.

6. Il Comitato inoltre promuove il raccordo e svolge attività di impulso delle amministrazioni centrali dello Stato nell'adozione degli atti e dei provvedimenti di rispettiva competenza relativi alla Città della Scienza.

7. Il Comitato si avvale delle competenze amministrative e tecniche della regione Campania, della provincia di Napoli, della Città di Napoli e dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», nonché di ogni altro ente o amministrazione coinvolti.

8. Ai componenti del Comitato non è riconosciuto alcun compenso, a nessun titolo, per la partecipazione al
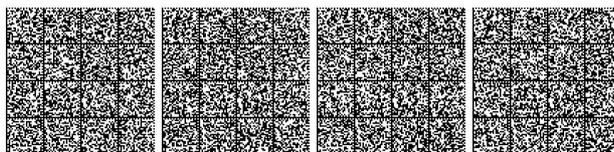
Comitato. Le eventuali spese di missione restano a carico delle amministrazioni di rispettiva appartenenza dei componenti.

9. Dal presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

10. Con cadenza mensile il Comitato effettua una relazione della propria attività da pubblicare sui siti istituzionali degli enti e delle amministrazioni coinvolte.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2013

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro per la coesione territoriale
BARCA

13A02974

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 gennaio 2013.

Criteri relativi ai parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia per l'individuazione dei dispositivi medici ai fini della fissazione dei prezzi di riferimento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 50;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificato, da ultimo, dall'art. 15-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che assegna all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di fornire alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici, individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale;

Dato atto che il predetto art. 17, comma 1, lettera *a)*, decimo periodo, prevede che, ai fini della determinazione dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici, sulla base dei risultati della prima applicazione della medesima disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'individuazione di tali dispositivi medici, ai fini della fissazione dei prezzi di riferimento, è effettuata dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente ai parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 15 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2012, n. 159, S.O., recante "Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale";

Ritenuto di ampliare gli strumenti utili per gli adempimenti previsti dal predetto art. 17, comma 1, lettera *a)* e, in particolare, di razionalizzare la raccolta di dati in carico alle strutture del Servizio sanitario nazionale attraverso la condivisione di dati tra amministrazioni pubbliche nei principi di efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa;

Sentita la Commissione Unica dei dispositivi medici in data 28 novembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Criteri relativi ai parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia per l'individuazione dei dispositivi medici ai fini della fissazione dei prezzi di riferimento

1. Il presente decreto stabilisce i criteri relativi ai parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia cui l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali deve attenersi nell'individuazione dei dispositivi medici per i quali può essere determinato un prezzo di riferimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, decimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificato, da ultimo, dall'art. 15-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

2. I criteri sono applicati ai dispositivi medici commercializzati in Italia, la cui spesa viene imputata dalle strutture sanitarie nelle voci di conto economico CE riferite ai dispositivi medici, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 15 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2012, n. 159, S.O..

3. I criteri indicati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono applicati adeguandoli alla diversità dei dispositivi medici commercializzati e alle informazioni reperibili nel Repertorio Nazionale Dispositivi Medici e, quando necessario, desunte dalla letteratura scientifica.

4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali predispone l'elenco di dispositivi medici per le finalità indicate dalle disposizioni richiamate al comma 1, tenuto conto dei risultati della prima applicazione della medesima disposizione e dei criteri fissati nell'Allegato 1 al presente decreto, anche sulla base dei dati detenute dal Ministero della salute ai fini del monitoraggio nazionale dei consumi di dispositivi medici acquistati dal servizio sanitario nazionale. L'elenco di dispositivi medici reca i parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia specificamente adottati per la loro individuazione in applicazione dei criteri di cui all'Allegato 1.

5. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, anche sulla base delle informazioni desunte dai dati di cui al comma 4, può aggiornare annualmente il predetto elenco.

Art. 2.

Fonti informative

1. Al fine di ampliare gli strumenti utili per gli adempimenti previsti dall'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificato, da ultimo, dall'art. 15-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il Ministero della salute rende disponibili all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali i dati relativi al monitoraggio nazionale dei consumi di dispositivi medici acquistati dal servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2013

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 123

ALLEGATO *1*

Criteri relativi ai parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia per l'individuazione dei dispositivi medici ai fini della fissazione dei prezzi di riferimento

1. FINALITÀ

Il presente documento è finalizzato alla fissazione di criteri riguardanti qualità, standard tecnologico, sicurezza ed efficacia, cui deve attenersi l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nell'individuazione dei dispositivi medici per le finalità di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificato, da ultimo, dall'art. 15-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

In particolare, l'individuazione dei dispositivi medici deve tenere conto dell'estrema eterogeneità dei predetti dispositivi, della velocità di immissione in commercio di nuovi prodotti e della loro rapida obsolescenza.

L'individuazione dei dispositivi medici deve consentire di aggregare i dispositivi medici per i quali non si riscontra, anche sulla base dell'esperienza documentata sugli acquisti da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale, ampia variabilità di qualità, standard tecnologico, sicurezza ed efficacia, tale da pregiudicarne la confrontabilità e da alimentare incertezza nella pratica clinica con conseguente detrimento di qualità delle prestazioni erogate e impegno di risorse ingiustificato rispetto ai benefici.

L'individuazione dei dispositivi medici deve essere ragionevolmente declinata in relazione alla diversità dei dispositivi medici commercializzati e alle informazioni reperibili nel Repertorio Nazionale Dispositivi Medici e, quando necessario, desunte dalla letteratura scientifica. Tali informazioni saranno integrate con quelle detenute dal Ministero della salute ai fini del monitoraggio nazionale dei consumi di dispositivi medici acquistati dal servizio sanitario nazionale. Questi ultimi dati contengono informazioni che consentono per le diverse tipologie di dispositivi medici l'effettuazione di analisi sui livelli di utilizzo e sui relativi valori economici.

L'individuazione dei dispositivi medici deve contemperare le dimensioni del beneficio/rischio clinico anche alla luce delle eventuali informazioni relative alle azioni correttive poste in essere dai fabbricanti e divulgate per mezzo di apposite note agli utilizzatori rese disponibili dal Ministero della salute sul sito internet istituzionale.

Inoltre l'individuazione dei dispositivi medici deve tenere conto delle dimensioni dell'impatto organizzativo in relazione alla dimensione economica.
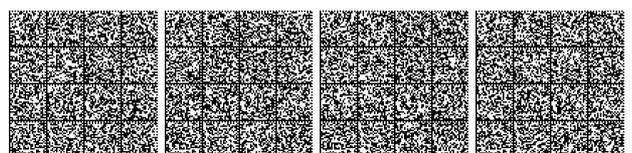
I criteri sono applicati ai dispositivi medici commercializzati in Italia la cui spesa viene imputata dalle strutture sanitarie nelle voci di conto economico CE riferite ai dispositivi medici, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 15 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2012, n. 159, S.O..

2. PARAMETRI DI QUALITÀ E STANDARD TECNOLOGICO

Per quanto riguarda i criteri di qualità e standard tecnologico del dispositivo medico, si devono valutare i seguenti aspetti, ove applicabili:

a) qualità dei materiali coerentemente con la destinazione d'uso;

b) congruità della presentazione e del confezionamento rispetto all'utilizzatore professionale e/o all'utente finale;

c) performance/resa;

d) possibilità di utilizzo in diverse procedure o ambiti clinici;

e) parametri tecnici rispetto alle alternative disponibili per la medesima destinazione d'uso;

f) necessità di accessori;

g) necessità di formazione specifica dell'utilizzatore;

h) durata di vita;

i) modalità di stoccaggio, conservazione e smaltimento.

3. PARAMETRI DI SICUREZZA

Per quanto riguarda i criteri di sicurezza del dispositivo medico si devono valutare le modalità di gestione dei rischi prevedibili e le soluzioni tecniche previste, rispetto alle alternative disponibili per la medesima destinazione d'uso, finalizzate al miglioramento della sicurezza di utilizzo.

4. PARAMETRI DI EFFICACIA

Per quanto concerne i criteri di efficacia si deve valutare la capacità del dispositivo medico di produrre l'effetto previsto dalla destinazione d'uso nella pratica clinica, documentata ad esempio da HTA report e revisioni sistematiche di efficacia, rispetto alle alternative disponibili per la medesima destinazione d'uso.

13A02975

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 marzo 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di Saggio «Consorzio Agrario di Ravenna», in Ravenna ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro di Saggio «Consorzio Agrario di Ravenna» con sede legale in Via Classicana, 75 - 48100 Ravenna (RA), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5006 del 3 marzo 2011;

Vista la nota n. 3314 del 10 gennaio 2013 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della sede legale da «Consorzio Agrario di Ravenna» - Via Classicana, 75 - 48100 Ravenna (RA) a «Consorzio Agrario di Ravenna» - Via Madonna di Genova, 39 - 48010 Cotignola (RA);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 19 giugno 2012 presso il Centro di Saggio «Consorzio Agrario di Ravenna»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro di Saggio «Consorzio Agrario di Ravenna» con sede legale in Via Classicana, 75 - 48100 Ravenna (RA), riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale prot. n. 5006 del 3 marzo 2011, modifica la propria sede legale in «Consorzio Agrario di Ravenna» - Via Madonna di Genova, 39 - 48010 Cotignola (RA).

2. Il Centro di Saggio «Consorzio Agrario di Ravenna» con sede legale in Via Madonna di Genova, 39 - 48010 Cotignola (RA), è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

Selettività nei confronti dell'entomofauna utile.

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Concia delle sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro di Saggio «Consorzio Agrario di Ravenna» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 19 giugno 2012.

2. Il Centro di Saggio «Consorzio Agrario di Ravenna», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02887

DECRETO 8 marzo 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «LANDLAB studio associato», in Quinto Vicentino ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 2-3 agosto 2012 presso il Centro di saggio «LANDLAB studio associato»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «LANDLAB studio associato», con sede legale in Via Quintarello, 12/A - 36050 Quinto Vicentino (Vicenza), è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree acquatiche;

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Patologia vegetale;

Produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro "LANDLAB studio associato", è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 2-3 agosto 2012.

2. Il Centro «LANDLAB studio associato», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02888

DECRETO 8 marzo 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM», in Valenzano ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM», con sede legale in Strada Provinciale Ceglie -Valenzano, 9 - 70010 Valenzano (Bari), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 2146 del 28 gennaio 2011;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 5-6 luglio 2012 presso il Centro di saggio «Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM», con sede legale in Strada Provinciale Ceglie-Valenzano, 9 – 70010 Valenzano (BA), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia sementi;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzioni sementi;

Vertebrati dannosi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro «Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM», è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 5-6 luglio 2012.

2. Il Centro «Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02889

DECRETO 8 marzo 2013.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Syngenta Crop Protection S.p.A.», in Milano ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requi-

siti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Syngenta Crop Protection S.p.A.», con sede legale in Via Gallarate, 139 - 20151 Milano, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5024 del 3 marzo 2011;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 21 settembre 2012 presso il Centro di saggio «Syngenta Crop Protection S.p.A.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Syngenta Crop Protection S.p.A.», con sede legale in Via Gallarate, 139 - 20151 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Fitoregolatori;

Attivatori delle autodifese della pianta.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro «Syngenta Crop Protection S.p.A.», è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 21 settembre 2012.

2. Il Centro «Syngenta Crop Protection S.p.A.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

13A02890

DECRETO 20 marzo 2013.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di barbabietola da zucchero, iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Le responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre Ditte con precedente decreto, sono attribuite ai conservatori in purezza a fianco di esse indicati:

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Codice Sian	*Varietà*	*DM iscr./rinnovo*	*Responsabile*	*Nuovo responsabile*
2624	Ciro	7/03/2005	SES Europe N.V./S.A.	Sesvanderhave N.V./S.A.
19	Dita	7/03/2005	SES Europe N.V./ S.A. e ICI Seeds SES N.V./S.A.	Sesvanderhave N.V./S.A.
2623	Rio	7/03/2005	SES Europe N.V./S.A.	Sesvanderhave N.V./S.A.
2613	Giove	7/03/2005	D.J. Van der Have B.V.	Sesvanderhave N.V./S.A.
2614	Marte	7/03/2005	D.J. Van der Have B.V.	Sesvanderhave N.V./S.A.
2612	Mercurio	7/03/2005	D.J. Van der Have B.V.	Sesvanderhave N.V./S.A.
2615	Urano	7/03/2005	D.J. Van der Have B.V.	Sesvanderhave N.V./S.A.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A02947
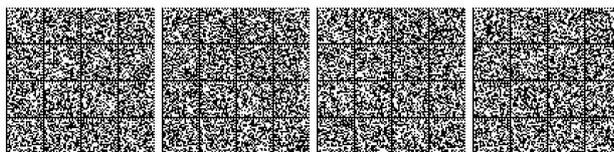
DECRETO 20 marzo 2013.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione di varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Colza

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Gruppo*	*Responsabile della conservazione in purezza*
13721	Kolanta	HT	00	Caussade Semences – F -

Patata

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
13790	Kenza	SCICA Bretagne Plants – F -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A02948

DECRETO 21 marzo 2013.

Iscrizione di varietà di girasole al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione di varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole

Codice SIAN	*Denominazione*	*Tipo di ibrido*	*Responsabile della conservazione in purezza*
13502	Codiblum	S	Caussade Semences - F
14003	Cressidia CS	S	Caussade Semences - F
14002	Elyria CS	S	Caussade Semences - F
14001	Estrella CS	S	Caussade Semences - F
14007	Himalia CL	S	Caussade Semences - F
14006	Kidalia CL	S	Caussade Semences - F
14004	Monrovia CS	S	Caussade Semences - F
14315	8H463CL	S	Dow agrosciences vertriebsgesellschaft m.b.h. - A
14310	8N560CL	S	Dow agrosciences vertriebsgesellschaft m.b.h. - A
13982	ES Candimis CL	S	Euralis Semences - F
13998	ES Shakira	S	Euralis Semences – F
14042	LST907	S	Laboulet Semences - F

14020	LG5413	S	Limagrain Europe - F
14022	LG5437	S	Limagrain Europe - F
14040	LG5485	S	Limagrain Europe - F
14035	LG5492HO CL	S	Limagrain Europe - F
14041	LG5542 CL	S	Limagrain Europe - F
14034	LG5551	S	Limagrain Europe - F
14039	LG5566 CL	S	Limagrain Europe - F
14038	LG5575 CL	S	Limagrain Europe - F
14026	LG5581	S	Limagrain Europe - F
14023	LG5589 CL	S	Limagrain Europe - F
14019	LG5595	S	Limagrain Europe - F
14024	LG5600	S	Limagrain Europe - F
14025	LG5604HO	S	Limagrain Europe - F
14029	LG5617	S	Limagrain Europe - F
14032	LG5643 CL	S	Limagrain Europe - F
14033	LG5646 CL	S	Limagrain Europe - F
14031	LG5647HO CL	S	Limagrain Europe - F
14036	LG5676	S	Limagrain Europe - F
14027	LG5687HO	S	Limagrain Europe - F
14196	MAS 84OR	S	Maisadour Semences - F
14197	MAS 87IR	S	Maisadour Semences - F
14199	MAS 88D	S	Maisadour Semences - F
14069	Reyna	S	May Agro Seed copr. - turchia
14072	MAY27CL909	S	May Agro Seed copr. turchia
13457	Burgos	T	Panam France sarl - F
14009	Legobird	S	Panam France sarl F
14010	Mirabird	S	Panam France sarl F
14011	Rostock	S	Panam France sarl F
14008	X4337	T	Seeds 2000 - USA
14016	Almena	S	Strube España S.A- E
14012	Imidor	S	Strube España S.A- E
14017	Sergio ST	S	Strube España – E
14018	Domingo ST	T	Strube España – E
14014	Marciano ST	S	Strube España – E
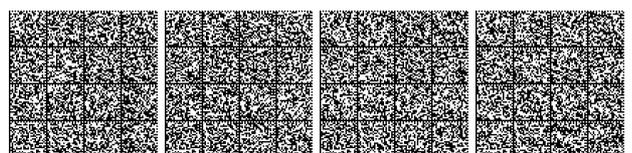
13980	Kareta	S	Syngenta Seeds s.a.s. F
13976	P63LE57	S	Pioneer Genetique s.a.r.l. - F
13975	P63LE81	S	Pioneer Genetique s.a.r.l. – F
13967	P63LL77	S	Pioneer Genetique s.a.r.l. - F
13969	P63HH79	S	Pioneer Genetique s.a.r.l. - F
13970	P64HH83	S	Pioneer Genetique s.a.r.l. – F
13971	P64HH86	S	Pioneer Genetique s.a.r.l. – F
13972	P64LC53	S	Pioneer Genetique s.a.r.l. – F
13973	P64LL84	S	Pioneer Genetique s.a.r.l. – F
14052	Molene CL	S	Ragt 2N – F
14050	Zellko	S	Ragt 2N – F
14066	Orllov	S	Ragt 2N – F
14047	Allen	S	Ragt 2N – F
14043	Fregate CL	S	Ragt 2N – F
14045	Reall	S	Ragt 2N – F
14048	Tifene	S	Ragt 2N – F
14046	Bering	S	Ragt 2N – F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA*: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A02949

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 gennaio 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate con la legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Visto il decreto ricognitivo del 23 novembre 2004, n. 133640, in cui risultano inserite le imprese di cui all'allegato elenco e per le quali risulta intervenuto l'impegno del contributo in conto capitale, in contabilità ordinaria;

Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite dei relativi Istituti di credito, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012 al numero 3 del foglio n. 265, è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali del Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica;

Decreta:

Art. 1.

Revoca

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Somme in economia

1. L'importo di Euro 42.017.371,48, reso disponibile in esito al presente provvedimento è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 3.

Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 28 gennaio 2013

Il direttore generale: SAPPINO

Elenco interventi di cui al T.U. n. 218/78 (L. 64/86 e successive modifiche)

NR	NUMERO PROGETTO	MATRICOLA N.	MATRICOLA STAB	MATRICOLA INIZ	DITTA	C.F. / P.I.	D.M. / DELIBER. AG. MEZZ.	ISTITUTO DI CREDITO	DECRETO D'IMPEGNO UCB NR. DECRETO	DATA	CONTRIBUTO CONCESSO	ONERI COLL.	SOMME DA DISIMPEGNARE
1	24169	01934	01	05	CEAT SPA	00468780010	Deliberazione n. 3735 del 22/10/1981	SAN PAOLO IMI (EX IMI SPA)	7353	02/12/2005	€ 311.781,42	€ 0,00	€ 311.781,42
2	47019	36347	00	01	A.GRECO INDUSTRIA CARNI DI GIOVANNI & ROMALDO GRECO SNC	01115460758	DISP. PRES. n. 86949 del 22/08/1983	MEDIOCREDITO DELLA PUGLIA	9184	11/01/2006	€ 210.202,09	€ 1.176,74	€ 211.378,83
3	51869	13646	00	02	MANCINI ERMANNO D.I.	MNCRNN40D21F620X	Deliberazione n. 6273 del 14/02/1986	MEDIOCREDITO CENTRALE SPA(EX MEDIOC. DI ROMA)	7434	28/12/2005	€ 111.009,32	€ 0,00	€ 111.009,32
4	52650	41096	00	01	SPORT SUD SRL	06621870580	Deliberazione n. 2771 del 21/10/1985	MEDIOCREDITO CENTRALE SPA(EX MEDIOC. DI ROMA)	7587	22/12/2005	€ 674.730,28	€ 4.258,70	€ 678.988,98
5	53070	42248	00	01	P.I.G. POMEZIA INDUSTRIA GRASSI SRL	03642420586	Deliberazione n. 1394 del 08/03/1988	MEDIOCREDITO CENTRALE SPA(EX MEDIOC. DI ROMA)	7807	28/12/2005	€ 428.395,83	€ 3.194,02	€ 431.589,85
6	59254	45871	00	01	4 X 4 EUROPA SRL	01325160594	Deliberazione n. 7994 del 07/11/1989	B.N.L. CREDITO INDUSTRIALE S.P.A.	9263	05/01/2006	€ 147.128,24	€ 0,00	€ 147.128,24
7	59465	45957	00	01	STARMEC SRL	00705850576	Deliberazione n. 3253 del 09/05/1990	MEDIOCREDITO CENTRALE SPA(EX MEDIOC. DI ROMA)	9265	05/01/2006	€ 714.032,65	€ 4.146,63	€ 718.179,28
8	60229	46513	00	01	CESVINT SPA	06838900584	Deliberazione n. 7304 del 04/10/1989	INTESA SAN PAOLO S.P.A. (EX CREDIOP)	9276	05/01/2006	€ 505.714,60	€ 3.194,02	€ 508.908,62
9	60248	46528	00	01	CEME SRL	05710230581	Deliberazione n. 8631 del 19/12/1990	MEDIOCREDITO DEL LAZIO	9278	05/01/2006	€ 328.735,15	€ 2.241,42	€ 330.976,57
10	60413	06430	00	04	LOSCIALE - GISONDI - VENEZIANI SDF	00449780725	Deliberazione n. 4288 del 30/05/1989	INTESA MEDIOCREDITO SPA (EX MEDIOSUD PUGLIA)	9636	11/01/2006	€ 6.610,65	€ 0,00	€ 6.610,65
11	63417	50914	00	01	C.I.M.E.T. COSTR. IMM. METAL. TER. SRL	08198360581	DISP. PRES. n. 1870 del 28/12/1990	MEDIOCREDITO DEL LAZIO	9389	11/01/2006	€ 410.340,50	€ 3.194,02	€ 413.534,52
12	63583	51072	00	01	OFFICINE GALESSO SRL	00470910589	Deliberazione n. 8639 del 19/12/1990	MEDIOCREDITO DEL LAZIO	9492	12/01/2006	€ 350.157,78	€ 2.241,42	€ 352.399,20
13	63658	51234	00	01	VETRERIA F.LLI MAROTTA SRL	01736220607	Deliberazione n. 7758 del 12/12/1990	MEDIOCREDITO CENTRALE SPA(EX MEDIOC. DI ROMA)	9491	12/01/2006	€ 315.823,72	€ 2.241,42	€ 318.065,72
14	64362	10862	00	03	STILDOMUS SPA	00468470588	Deliberazione n. 8608 del 19/12/1990	MEDIOCREDITO CENTRALE SPA(EX MEDIOC. DI ROMA)	7536	11/01/2005	€ 315.973,50	€ 2.409,52	€ 318.383,02
15	64413	53609	00	01	SPECIAL PRODUCT'S LINE SPA	03840521003	DISP. PRES. n. 1805 del 28/12/1990	MEDIOCREDITO DEL LAZIO	9490	12/01/2006	€ 331.379,40	€ 2.241,42	€ 333.620,82
16	64600	05565	00	04	INIZIATIVE INDUSTRIALI POMEZIA SPA	00775290588	DISP. PRES. n. 2112 del 28/12/1990	MEDIOCREDITO DEL LAZIO	9380	11/01/2006	€ 759.031,54	€ 0,00	€ 759.031,54
17	64786	01461	01	02	NAVALTECNICA 90 SRL (GIA' NAVALTECNICA)	03888301003	DISP. PRES. n. 1595 del 28/12/1990	CREDITO INDUSTRIALE SPA	7709	29/12/2005	€ 1.448.868,18	€ 10.030,36	€ 1.458.898,54
18	64875	54070	00	01	ITALIA EXPORT SRL	01729670602	Deliberazione n. 8584 del 19/12/1990	CREDITO INDUSTRIALE SPA	9499	12/01/2006	€ 353.339,15	€ 2.241,42	€ 355.580,57
19	64995	54257	00	01	ABBATE SRL	01751670603	Deliberazione n. 8596 del 19/12/1990	MEDIOCREDITO DEL LAZIO	9597	12/01/2006	€ 244.325,43	€ 1.176,74	€ 245.502,17
20	65200	15589	00	07	S.I.CO. MARMI	00102860608	DISP. PRES. n. 1921 del 28/12/1990	MEDIOCREDITO DEL LAZIO	7874	29/12/2005	€ 1.798.308,09	€ 11.543,32	€ 1.809.851,41
21	65229	54079	00	02	TRE D ENG SRL	03860381007	DISP. PRES. n. 1879 del 28/12/1990	B.N.L. CREDITO INDUSTRIALE S.P.A.	9486	12/01/2006	€ 362.697,36	€ 2.409,52	€ 365.106,88
22	65308	54271	00	01	ROMANBOX SRL	08481680588	Deliberazione n. 8652 del 19/12/1990	MEDIOCREDITO DEL LAZIO	7257	16/01/2008	€ 472.862,78	€ 3.474,20	€ 476.336,98
23	65452	45948	00	02	S.R.E. SRL	01532810601	DISP. PRES. n. 1790 del 28/12/1990	INTERBANCA	9592	20/01/2006	€ 428.597,26	€ 3.194,02	€ 431.791,28
24	65475	54323	00	01	VERGINE DR. GIUSEPPE E C. SAS	01992300754	D.M. 15946 del 21/11/1995	INTESA SAN PAOLO S.P.A. (EX MEDIOSUD SPA)	6790	15/01/2008	€ 118.764,43	€ 0,00	€ 118.764,43
25	65998	07481	01	01	MOLINI DEL MEDITERRANEO SPA (GIA' MOLINI DI FOGGIA SRL)	07305640638	D.M. 16571 del 21/11/1995	ISVEIMER	9300	30/12/2005	€ 6.016.722,88	€ 47.630,24	€ 6.064.353,12
26	66071	54957	00	01	TELEMATICA SRL	03808591006	Deliberazione n. 8656 del 19/12/1990	MEDIOCREDITO DEL LAZIO	7260	16/01/2008	€ 140.806,81	€ 0,00	€ 140.806,81
27	66254	52179	00	02	T.L.S. CAVI SPA	01652450600	DISP. PRES. n. 1568 del 28/12/1990	MEDIOCREDITO CENTRALE SPA(EX MEDIOC. DI ROMA)	7482	28/12/2005	€ 2.071.183,26	€ 12.551,96	€ 2.083.735,22
28	66262	09600	00	06	SAN CARLO FARMACEUTICI SPA	00432190585	DISP. PRES. n. 1602 del 28/12/1990	MEDIOCREDITO CENTRALE SPA(EX MEDIOC. DI ROMA)	6794	15/01/2008	€ 1.001.084,56	€ 10.030,36	€ 1.011.114,92
29	67027	28056	00	04	MYNCHIN SRL	00064670573	D.M. 00080 del 22/02/1994	EFIBANCA	9047	11/01/2006	€ 416.527,65	€ 3.194,02	€ 419.721,67
30	67825	58310	00	01	LEONE ROSARIA & C. SAS	00919360685	D.M. n. 16193 del 21/11/1995	ISVEIMER	9115	12/01/2006	€ 227.241,04	€ 0,00	€ 227.241,04
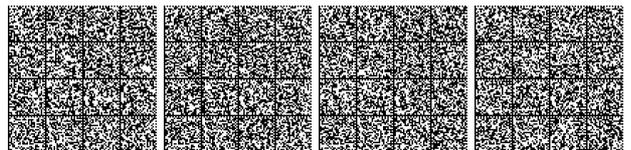
31	68157	58406	00	01	PA.CO.ME.L. SRL	01129740591	D.M. n. 16780 del 24/11/1995	MEDIOCREDITO DI ROMA SPA	8829	30/12/2005	€ 518.848,10	€ 3.586,27	€ 522.434,37
32	68921	59202	00	01	ECO SAVES SRL	01253810681	D.M. n. 12696 del 23/06/1995	BNL CREDITO INDUSTRIALE SPA	7582	12/01/2005	€ 201.666,09	€ 0,00	€ 201.666,09
33	69363	51402	00	02	MONTECNO SRL	04047110723	D.M. n. 16044 del 21/11/1995	MEDIOSUD SPA (GIA' MEDIOCREDITO DELLA PUGLIA)	5650	24/10/2005	€ 253.377,89	€ 0,00	€ 253.377,89
34	69409	59385	00	01	ITALTRUCCO SRL	01547880599	D.M. n. 696 del 13/07/1994	MEDIOCREDITO CENTRALE SPA(EX MEDIOC. DI ROMA)	7479	28/12/2005	€ 1.197.808,16	€ 6.444,08	€ 1.204.252,24
35	69439	59956	00	01	ELLEPI SRL	00344280946	D.M. n. 16620 del 21/11/1995	MEDIOCREDITO CENTRALE SPA(EX MEDIOC. DI ROMA)	7478	28/12/2005	€ 2.006.548,67	€ 10.814,86	€ 2.017.363,53
36	69458	59954	00	01	MANUTENZIONE GENERALE SUD SPA	01807500739	D.M. n. 16018 del 21/11/1995	MEDIOSUD SPA (EX MEDIOCREDITO DELLA PUGLIA)	7481	28/12/2005	€ 2.299.712,33	€ 9.694,14	€ 2.309.406,47
37	69978	38091	00	05	CONFEZIONI MASTRANDRE' SRL	00855460671	D.M. n. 15144 del 21/11/1995	INTESA MEDIOCREDITO SPA (EX MECAM)	5869	13/12/2005	€ 54.166,00	€ 0,00	€ 54.166,00
38	6A233	60444	00	01	I SALUMI DI PRATOVERDE SRL	01737130342	D.M. n. 754 del 21/07/1994	MEDIOCREDITO CENTRALE SPA(EX MEDIOC. DI ROMA)	7905	30/12/2005	€ 1.249.391,87	€ 6.780,30	€ 1.256.172,17
39	6A651	61151	00	01	C.A.M. SRL COSTRUZIONI AERONAVALI MERIDIONALI	01398810745	D.M. n. 15877 del 21/11/1995	INTESA MEDIOCREDITO SPA (EX MEDIOSUD PUGLIA)	7523	11/01/2005	€ 272.937,14	€ 0,00	€ 272.937,14
40	6A764	14374	00	05	F.I.V. EDOARDO BIANCHI SPA (EX SILM)	00229430160	D.M. n. 561 del 28/06/1994	ISVEIMER	3822	05/08/2005	€ 855.536,93	€ 0,00	€ 855.536,93
41	6A773	61120	00	01	ARDEATINA FORMAGGI SRL	03982431003	D.M. n. 065602 del 12/02/1999	ISVEIMER	3830	05/08/2005	€ 1.086.206,22	€ 0,00	€ 1.086.206,22
42	6A784	20419	00	07	TECNOMETAL SRL (EX TECNOMETAL SPA)	00180230591	Deliberazione n. 9664 del 09/12/1992	ISVEIMER	7576	12/01/2005	€ 413.165,52	€ 0,00	€ 413.165,52
43	6A859	56528	00	01	CONGEGNI SRL	00777160672	D.M. n. 16259 del 21/11/1995	MEDIOCREDITO ABRUZZESE E MOLISANO SPA	3833	05/08/2005	€ 322.496,35	€ 0,00	€ 322.496,35
44	6A977	04475	00	07	FORNACI FIAMMA LUCERIA SRL	00132790718	D.M. n. 16159 del 21/11/1995	INTESA SAN PAOLO S.P.A. (EX IMI SPA)	9301	30/12/2005	€ 3.810.160,77	€ 32.220,45	€ 3.842.381,22
45	6B249	61721	00	01	SGA DI SPAGNUL S. & C. SNC	01522770591	D.M. n. 39077 del 17/11/1997	BNL CREDITO INDUSTRIALE SPA	3904	05/08/2005	€ 226.930,38	€ 0,00	€ 226.930,38
46	6B258	09615	00	03	SAN MARCO SRL	00258220599	D.M. n. 00111 del 04/03/1994	MEDIOCREDITO DI ROMA SPA	3911	05/08/2005	€ 161.960,88	€ 0,00	€ 161.960,88
47	6B432	61641	00	01	M.P.S. SRL (ORA ADESITAL SPA)	01587800598	Deliberazione n. 9771 del 09/12/1992	EFIBANCA	7557	12/01/2005	€ 2.721.975,76	€ 0,00	€ 2.721.975,76
48	6B664	59993	00	02	LATTERIA DEL SOLE SRL	01515440590	D.M. n. 00019 del 13/01/1994	BANCO DI SICILIA S.P.A.	7906	30/12/2005	€ 2.387.877,73	€ 29.754,88	€ 2.417.632,61
49	6C137	62432	00	01	FRA.VA SRL	01568060592	D.M. n. 17215 del 09/01/1996	MEDIOCREDITO DI ROMA SPA	9187	11/01/2006	€ 486.264,83	€ 3.474,20	€ 489.739,03
50	6C684	62855	00	01	CEDIM SRL	01478870593	D.M. n. 29033 del 23/12/1996	ISVEIMER	7555	12/01/2005	€ 227.179,06	€ 0,00	€ 227.179,06

TOTALE:	€ 42.017.371,48

13A02886
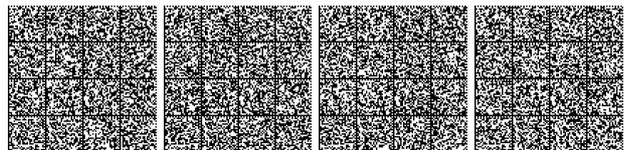
DIRETTIVA 7 febbraio 2013.

Cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2013.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, recante il regolamento concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2001, n. 158;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 274 del 2001, che prevede l'emanazione da parte del Ministro delle attività produttive di direttive relative alle modalità di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonché ai criteri di erogazione del contributo;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice del consumo, ed, in particolare, l'art. 136, comma 2, che stabilisce che il CNCU si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, ed in particolare l'art. 136, comma 3, del medesimo decreto che ha codificato senza innovazioni le disposizioni in materia di cofinanziamento dei programmi di informazione ed orientamento per gli utenti di servizi assicurativi già previste dal citato art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2001;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ed in particolare l'art. 6, concernente le funzioni della nuova Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;

Vista la deliberazione n. 1/2013 del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), adottata nella seduta del 24 gennaio 2013, con la quale il predetto Consiglio ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 274 del 2001, di destinare per l'esercizio finanziario 2013 la somma di Euro 200.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile, nonché di fissare in Euro 25.000,00 il limite massimo del contributo erogabile per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione, e in Euro 75.000,00, se presentato da più associazioni;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) legge: la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, così come codificata nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

c) CNCU: il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «codice del consumo»;

d) associazione: associazione dei consumatori e degli utenti che abbia per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e) programmi: programmi di informazione e di orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore;

f) Direzione generale: Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

g) soggetto beneficiario: associazione al cui programma è stata concessa l'ammissione a cofinanziamento, secondo le modalità indicate nell'art. 6 della presente direttiva.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento

1. La richiesta di cofinanziamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione singola o dall'associazione individuata come capofila per i programmi presentati congiuntamente, ai sensi del comma 3, e deve essere presentata in busta chiusa direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, via Sallustiana n. 53 - 00187 Roma.

2. Una stessa associazione può presentare, singolarmente ovvero in modo congiunto con altre associazioni, domanda di concessione di cofinanziamento per un solo programma.

3. In caso di presentazione congiunta di un programma da parte di più associazioni, nella domanda di ammissione al cofinanziamento dovrà essere indicata espressamente l'associazione capofila che riveste il ruolo di unico referente in tutti i rapporti amministrativi e contabili nei confronti dell'amministrazione. Il rappresentante legale dell'associazione capofila, munito di apposita delega, presenta in nome e per conto di tutte le associazioni appositamente indicate, la domanda di ammissione al cofinanziamento. I rapporti interni tra le associazioni dei consumatori che presentano un programma congiunto, anche ai fini della ripartizione delle risorse e delle attività da realizzare, sono regolati da apposite convenzioni da trasmettere al Ministero in allegato alla domanda.

4. I plichi contenenti le richieste di cofinanziamento devono essere presentati entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva. La data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro a data apposto su di essa dagli uffici della Direzione generale. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività della presentazione farà fede la data apposta su di essa dal servizio postale accettante. Non si terrà conto delle domande di partecipazione presentate oltre i termini di cui al presente comma ovvero presentate con modalità diverse da quelle indicate nel comma 1.

5. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le associazioni intendono realizzare devono contenere, a pena di irricevibilità, una chiara e completa descrizione delle iniziative previste nel programma, compresa l'indicazione dei seguenti elementi:

a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;

b) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.

6. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art. 3 del decreto, le richieste devono essere, altresì, corredate:

a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di spesa, evidenziando il rispetto delle indicazioni di ammissibilità di cui all'art. 9, il preventivo dei costi, nonché l'indicazione delle fonti di copertura del programma; relativamente alla voce «retribuzione del personale», devono essere altresì fornite informazioni relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti, nonché alla durata dell'impegno di ciascun addetto al programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma;

b) da una dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'associazione richiedente o dell'associazione capofila, per le richieste presentate in modo congiunto, di impegno a provvedere direttamente alle spese non coperte dal cofinanziamento di cui al decreto, né coperte da eventuali altri contributi con questo cumulabili;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal rappresentante legale di ciascuna associazione richiedente o partecipante in modo congiunto, in cui si specifichi, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del decreto, se il programma presentato o parte di esso è stato ammesso anche a ulteriori programmi di finanziamento o cofinanziamento da soggetti pubblici o privati, o se è stata presentata la relativa richiesta; in tal caso dovranno indicarsi, a pena di revoca del contributo di cui alla presente direttiva, gli estremi della richiesta, l'eventuale relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ovvero l'indicazione di ammissibilità per i programmi per i quali è ancora in corso il procedimento di erogazione, nonché il costo complessivo dichiarato. La dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa, a cura del rappresentante legale dell'associazione, anche se negativa, e deve contenere l'impegno a comunicare entro trenta giorni dall'evento le eventuali variazioni successivamente intervenute.

7. Alla richiesta deve essere allegata, a pena di irricevibilità, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante legale di ciascuna associazione richiedente o partecipante in modo congiunto, se non iscritta all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo, dalla quale risulti che l'associazione alla data della presentazione della domanda:

a) è costituita regolarmente;

b) è in regola con la tenuta dei libri contabili;

c) ha approvato il bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente la richiesta;

d) opera esclusivamente per la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) non persegue fini di lucro.

8. Nel caso di presentazione congiunta del programma da parte di più associazioni, la domanda deve essere corredata altresì dalla delega per la presentazione della domanda al legale rappresentante dell'associazione ca-

pofila, dalle relative convenzioni regolatrici dei rapporti interni, nonché da una dichiarazione di impegno a mantenere fermi i predetti rapporti per tutta la durata del programma, ovvero a comunicare le variazioni ai fini della verifica di compatibilità con il mantenimento del cofinanziamento concesso.
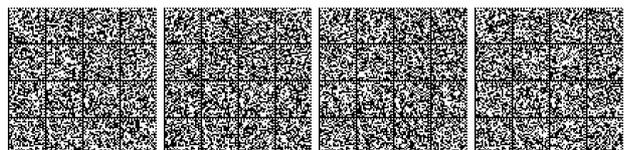
9. Ogni plico contenente la richiesta di cofinanziamento e la relativa documentazione deve recare, oltre alla data di spedizione, la dicitura: «Legge n. 57/2001 - Programmi di informazione dei consumatori - Anno 2013».

Art. 3.

Modalità e termini per l'istruttoria dei programmi

1. La Direzione generale entro trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione, verifica la completezza della documentazione prodotta, la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché la rispondenza dei programmi alle disposizioni della presente direttiva. A seguito della verifica, la Direzione generale trasmette tutti i plichi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 4.

2. La Direzione generale ha facoltà di richiedere anche tramite fax, per i soli aspetti formali, la regolarizzazione della documentazione inviata; l'associazione richiedente deve ottemperare nei termini indicati nella richiesta stessa e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

3. Nel caso di richiesta di regolarizzazione di cui al comma 2, i termini di cui al comma 1 vengono interrotti e riprendono a decorrere dalla data del ricevimento degli elementi richiesti.

Art. 4.

Commissione di valutazione

1. Ai fini della selezione dei programmi ammessi a cofinanziamento, con decreto a firma del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, è nominata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva, la Commissione di cui all'art. 4 del decreto.

2. La Commissione decide, entro trenta giorni dal ricevimento delle domande trasmesse ai sensi dell'art. 3, in ordine alla ammissibilità dei programmi al cofinanziamento, tenuto conto anche, ai sensi dell'art. 9, dell'ammissibilità delle spese indicate nel relativo piano finanziario, e provvede, in base ai parametri previsti dall'art. 5, alla formazione di una graduatoria dei programmi, ordinata in senso decrescente, sulla base del punteggio ottenuto. La Commissione redige processo verbale delle sedute e una relazione conclusiva sull'esito delle valutazioni effettuate.

3. La relazione conclusiva di cui al comma 2, e la graduatoria dei programmi con il corrispondente punteggio, unitamente ai relativi fascicoli, sono trasmessi al CNCU per il tramite dell'Ufficio di segreteria dello stesso, ai fini della concessione del contributo ai sensi dell'art. 6.

Art. 5.

Valutazione e requisiti di idoneità dei programmi

1. In attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 del decreto, la Commissione di cui all'art. 4 della presente direttiva assegna il punteggio ai programmi in base ai seguenti parametri:

a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi: fino a 15 punti;

b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli: fino a 5 punti;

c) rilevanza territoriale del programma: fino a 5 punti;

d) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici: fino a 5 punti;

e) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti: fino a 5 punti;

f) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata: fino a 15 punti.

2. Nell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1, lettera *a)*, si tiene conto anche del carattere innovativo del programma rispetto ad analoghi programmi presentati in esercizi precedenti e dell'adeguatezza del programma a favorire il miglioramento della conoscenza, in particolare, delle novità normative intervenute in materia di RC auto nel corso del 2012, ivi compresi i relativi successivi provvedimenti attuativi, e delle opportunità che dalle stesse derivano per i consumatori.

3. Nell'attribuzione del punteggio di cui al comma 1, lettera *b)*, si tiene conto anche delle iniziative di informazione ed educazione, prioritariamente rivolte ai giovani, sui comportamenti finalizzati alla prevenzione della sinistrosità.

4. Il punteggio di cui al comma 1, lettera *f)*, è destinato a valorizzare i programmi presentati congiuntamente da più associazioni non collegate fra loro. Al medesimo scopo di favorire una minore dispersione delle iniziative e in aggiunta a quanto già previsto all'art. 2, comma 2, l'apporto ad un progetto da parte di un'associazione locale collegata ad un'associazione nazionale che già partecipi al medesimo o ad un diverso progetto, non è considerato utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1. Ai fini di cui al presente comma si considerano collegate le associazioni che, seppure dotate di autonomia giuridica e contabile, siano fra loro in rapporto di federazione o di articolazione locale e territoriale ovvero i cui associati siano computati, ai fini del possesso del
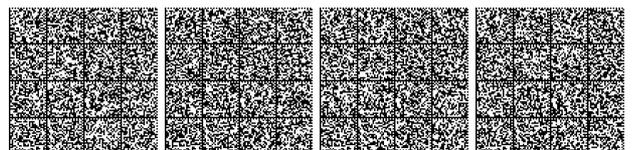
requisito numerico per l'iscrizione di una medesima associazione nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo.

5. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun programma è ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro.

6. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i programmi che raggiungono il punteggio minimo di 34 e che risultano collocati in graduatoria entro i primi otto posti, nonché quelli aventi il medesimo punteggio del programma collocatosi all'ottavo posto.

Art. 6.

Ammissione al cofinanziamento e modalità di erogazione

1. Per i programmi ritenuti idonei, previa delibera del CNCU, il Ministero concede in via provvisoria il contributo per ogni singolo programma ammesso. Il contributo non può superare il 70% del costo totale del programma stesso con il limite massimo di Euro 25.000,00 per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione, e di Euro 75.000,00 se presentato da più associazioni.

2. Se le disponibilità finanziarie non consentono la concessione dei contributi nella misura massima, il CNCU applica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, una riduzione percentuale del cofinanziamento in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.

3. Per i progetti idonei è data comunicazione alle associazioni beneficiarie a cura dell'Ufficio competente della Direzione generale; per i progetti non idonei è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

4. L'erogazione del cofinanziamento è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo totale del cofinanziamento, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario;

b) una seconda quota a saldo, a seguito della concessione definitiva di cui al successivo art. 8, comma 5.

Art. 7.

Termini per la realizzazione dei programmi

1. Il programma ammesso al cofinanziamento ai sensi dell'art. 6, deve essere ultimato, pena la revoca della concessione, entro e non oltre dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo art. 6, comma 3.

2. In deroga al termine di cui al comma 1 può essere concessa, per cause sopravvenute non imputabili all'inerzia del soggetto beneficiario, una proroga per un periodo massimo di sei mesi, purché la relativa richiesta motivata sia presentata almeno due mesi prima dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Per date di avvio e di ultimazione dei progetti si intendono, rispettivamente, quella del primo e dell'ultimo titolo di spesa.

Art. 8.

Presentazione del rendiconto

1. È fatto obbligo al soggetto beneficiario di presentare il rendiconto finale relativo al programma ammesso al cofinanziamento, nonché una relazione esplicativa e riepilogativa delle attività poste in essere, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del programma. Il mancato rispetto dei termini di ultimazione del programma di cui all'art. 7, ovvero l'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi, da parte del CNCU, comportano la revoca del contributo concesso e l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, alla restituzione delle eventuali somme già ricevute, con versamento presso la Tesoreria centrale o provinciale dello Stato, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento maggiorato di cinque punti percentuali, in analogia a quanto stabilito al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Il Ministero, sulla base della documentazione di cui al comma 1, accerta la conformità del progetto realizzato a quello ammesso, determina l'ammontare delle spese complessivamente sostenute e ritenute ammissibili, procede a ricalcolare l'importo del cofinanziamento stesso che, in ogni caso, non può essere superiore a quello ammesso in via provvisoria, e sottopone gli esiti dell'istruttoria alle valutazioni del CNCU.

3. Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione del programma risulta dal rendiconto finale inferiore a quello preso a base per la concessione del cofinanziamento in via provvisoria, questo è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

4. Qualora l'importo complessivo del finanziamento, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo della quota già erogata a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire le somme eccedenti con le medesime modalità di cui al comma 1.

5. Il CNCU delibera la concessione definitiva del cofinanziamento.

Art. 9.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a cofinanziamento, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto, esclusivamente le spese sostenute dal soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda, direttamente imputabili al programma e per le quali sia prodotta idonea e
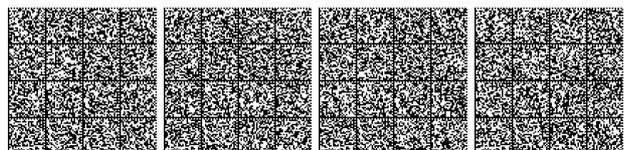
specifica documentazione contabile di spesa, con l'attestazione altresì dell'avvenuto pagamento, e relative alle seguenti voci:

a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, acquisto di servizi per la realizzazione di appositi programmi informatici per il programma, acquisto di servizi di comunicazione e divulgazione relativi alle sole tematiche oggetto del programma;

b) spese di consulenza, relative a consulenze professionali aventi a contenuto l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto del programma, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario, da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica autonoma o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale o, per le professioni non regolamentate, dotati di adeguata e non occasionale esperienza; questi ultimi purché non ricoprenti cariche sociali presso il soggetto beneficiario o non altrimenti collegati ad esso e purché non dipendenti o collaboratori a qualunque titolo del soggetto stesso; non sono ammissibili le consulenze professionali per la redazione del progetto;

c) spese di retribuzione del personale dipendente dalle associazioni o di altre figure assimilate a personale dipendente dalla normativa vigente; per le spese di personale, devono essere fornite informazioni relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti, nonché alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata in relazione alla località;

d) Spese generali: spese documentate, sostenute per la realizzazione del programma complessivamente considerato, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni, e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Non sono ammissibili, ai sensi dell'art. 5 del decreto, i costi per compensi e gettoni di presenza per gli organi sociali.

3. Il totale delle spese di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, è ammissibile nei limiti del 50% del costo totale del programma.

4. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate:

a) al lordo di IVA da parte delle associazioni che dimostrino di non essere soggette alle dichiarazioni I.V.A. per le quali pertanto il valore dell'imposta rappresenta un costo non recuperabile;

b) al netto di I.V.A. da parte delle associazioni titolari di partita I.V.A.

5. Tutti i titoli di spesa devono essere in regola con le disposizioni fiscali e contributive.

6. Per idonea e specifica documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute da rendicontare, si intendono le ricevute di bonifico bancario o postale o di bollettino di versamento in conto corrente postale o altre equivalenti ricevute bancarie, purché, in ogni caso, da tale documentazione bancaria o postale, risultino direttamente la spesa sostenuta, il soggetto destinatario del pagamento, il soggetto che ha effettuato il pagamento e la causale del pagamento stesso chiaramente riferita o riferibile al progetto.

7. I titoli di spesa in originale sono conservati presso l'associazione intestataria e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte del Ministero. In relazione a tali titoli di spesa dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario che attesti l'esclusiva destinazione delle stesse al progetto finanziato ai sensi del presente decreto e, su tutti i titoli di spesa originali, dovrà essere apposta, in modo chiaro ed indelebile la dicitura: «Spesa finanziata dal CNCU ai sensi della legge 57/2001, anno 2013».

8. Fermi i limiti di cui al precedente comma 3, sono ammessi a consuntivo scostamenti degli importi delle singole voci di spesa in misura non superiore al 20% del relativo valore indicato nel piano finanziario di cui all'art. 2, comma 6, lettera *a)*, sempre che tali scostamenti siano opportunamente motivati e non siano tali da modificare il contenuto del programma per come ammesso a cofinanziamento.

La presente direttiva è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2013 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 6

13A02961

DECRETO 19 marzo 2013.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «ACEA S.r.l.», in Milano e nomina degli organi della procedura.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa";

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente "Nor-

me urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria";
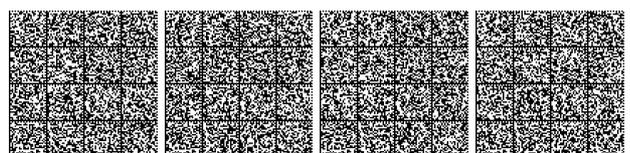
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2008, con il quale le società "Mythos Fiduciaria S.r.l.", C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582, "Fortune Fiduciaria S.r.l.", C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109 e "Kleos Fiduciaria S.r.l.", C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04393390960, tutte con sede in Milano, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato Commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 2009, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie predette composto dai signori:

— dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

— dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

— dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2011, con il quale, a seguito delle dimissioni dell'avv. Roberto Pincione, è stato nominato Commissario liquidatore l'avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano Via Manzoni 12;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2012, con il quale alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle predette società fiduciarie e delle altre società del gruppo già attratte alla medesima procedura liquidatoria, è stato preposto, invece che un Commissario liquidatore unico, un collegio di tre Commissari liquidatori composto dai signori:

— Prof. Avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II 71;

— avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano Via Manzoni 12;

— Dott. Avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana, 5;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2012 con il quale è stata assoggettata alla liquidazione coatta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato D.L. 233/86, la società " Doride S.r.l. in liquidazione", con sede legale in Milano, C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese al n. 12849800151;

Visto l'estratto della sentenza del Tribunale di Milano n. 155/13 – LCA 3/13 emessa il 14 febbraio 2013 e depositata il 21 febbraio 2013, con la quale la società ACEA S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Milano, C.F., partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03247290962 è stata dichiarata insolvente e con la quale è stato accertato che la stessa risulta assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa, per effetto dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Considerato quanto comunicato con mail 4 marzo 2013, prot.n. 0037720 del 5 marzo 2013 dalla procedura di lca relativamente alla titolarità delle quote della ACEA S.r.l., unitamente alla visura camerale storica allegata, che individua la proprietà del capitale sociale di ACEA S.r.l. in:

- Doride S.r.l. , ora in lca, per € 11.880,00;
- Cofima S.r.l. in liquidazione, per € 120,00;

su di un capitale di € 12.000,00;

Ritenuto, pertanto, che l'assetto societario di ACEA S.r.l. coincide con quanto rilevabile dalla predetta visura camerale e che la società ACEA S.r.l. risulta essere controllata direttamente e indirettamente da società poste in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato D.L. 233/86, di dover assoggettare la società ACEA S.r.l. alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 197 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, preponendo alla relativa procedura i medesimi Commissari liquidatori e lo stesso Comitato di sorveglianza già nominati per le predette società Mythos Fiduciaria S.r.l., Fortune Fiduciaria S.r.l. e Kleos Fiduciaria S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società ACEA S.r.l., con sede legale in Milano, C.F., partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03247290962 è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del Commissario liquidatore

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di ACEA S.r.l. è preposto un collegio di tre Commissari liquidatori composto dai signori:

— Prof. Avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II 71;

— avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano Via Manzoni 12;

— Dott. Avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (MI) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana, 5.

Art. 3.

Nomina del Comitato di sorveglianza

Alla predetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il Comitato di sorveglianza delle società fiduciarie predette composto dai signori:

— dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

— dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

— dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente.

Art. 4.

Disposizioni esecutive

1. Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, nonché alla Cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

2. Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 19 marzo 2013

Il Ministro: PASSERA

13A02960

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 marzo 2013.

Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione Umbria nelle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009. (Ordinanza n. 70).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariati ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, da ultimo, lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2012 in relazione agli eventi sismici del 15 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, 18 giugno 2010, n. 3882 e 28 gennaio 2011, n. 3920;

Visto l'art. 67-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante «misure per la crescita del Paese»;

Viste la leggi della Regione Umbria 9 dicembre 2011, n. 17 e 20 dicembre 2012, n. 26;

Vista la legge della Regione Umbria 8 febbraio 2013, n. 3, recante norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61 ed in particolare l'art. 3 con cui vengono definiti i programmi integrati di recupero (P.I.R.) su centri storici e su centri e nuclei urbani rurali;

Vista la nota prot. RIA/0058784 del 17 agosto 2012, con cui il Dipartimento della protezione civile ha richiesto al Presidente della Regione Umbria, commissario de-

legato per l'emergenza in questione, la trasmissione di una proposta relativa alla predisposizione del piano di rientro nell'ordinario;
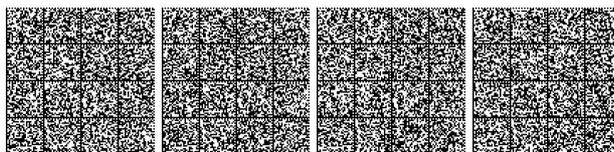
Vista la nota n. 0146269 del 3 ottobre 2012 con cui il Presidente della Regione Umbria -Commissario delegato ha trasmesso le informazioni e gli elementi necessari ai fini dell'adozione della presente ordinanza;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della Regione Umbria;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Umbria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto dell'emergenza determinata dai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.

2. Per i fini di cui al comma 1, il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. (Programmi Integrati di Recupero) e risorse finanziarie della Regione Umbria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza, ed all'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione. Egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 67-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 assicurando procedure e termini che consentano il rapido rientro nelle abitazioni. Il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione Umbria provvede altresì alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate alla Regione Umbria.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione, commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire al dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione Umbria tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con il relativo quadro economico.

4. Il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Umbria nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione Umbria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5427 che viene intestata al Presidente della Regione Umbria per ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità in correlazione con il crono programma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto dirigente è tenuto a relazionare ai Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Nella contabilità speciale di cui al comma 5 confluiscono anche le risorse della accisa regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17 del 9 dicembre 2011 come modificato dalla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 26 nonché, per le finalità di cui al secondo periodo del comma 2, le risorse di cui all'art. 67- sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5 residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione Umbria può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa e a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della

legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne verifica la corrispondenza alle finalità sopra indicate.

8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 7 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Umbria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cadenza semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

9. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione dei interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

10. All'esito delle attività realizzate ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione Umbria, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2013

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

13A02972

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 marzo 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione. (Ordinanza n. 69).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2011, con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che gli interventi posti in essere hanno consentito il superamento dell'emergenza socio economica relativa al transito attraverso i canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia, ma che permangono circostanze tali da far ritenere non superate le criticità di natura ambientale connesse alle presenza di sedimenti inquinati presso i canali portuali;

Preso atto che le attività commissariali realizzate o programmate si inseriscono in un contesto più generale di risanamento ambientale, in cui a vario titolo sono chiamati ad operare diversi soggetti istituzionali, ed in particolare la Regione del Veneto, oltre al Magistrato alle Acque di Venezia, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Autorità Portuale di Venezia, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive al Comune di Venezia e alla Provincia di Venezia, tra i quali, in data 16 aprile 2012, è stato sottoscritto l'Accordo di Program-

ma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera e aree limitrofe;
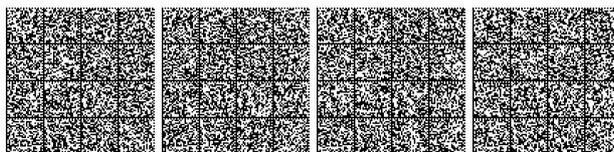
Preso atto che al fine di consentire l'allocazione dei fanghi di dragaggio è stato sottoscritto, in data 31 marzo 2008, tra il Commissario Delegato per l'emergenza socio economica ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione delle laguna di Venezia, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione del Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, il Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto, l'Autorità Portuale di Venezia, il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta (ora Acque Risorgive) nonché alcuni soggetti privati, l'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera (c.d. «Accordo Moranzani») e che in tale Accordo la sistemazione finale dei sedimenti di dragaggio è collegata alla realizzazione di importanti opere compensative richieste dalla popolazione locale nell'ambito di un processo di «Agenda 21»;

Rilevato che il completamento delle opere previste nel suddetto Accordo di Programma riveste carattere di particolare importanza ed urgenza attesa la necessità di dar seguito alle aspettative della popolazione locale e di consentire il definitivo smaltimento dei fanghi dragati e trattati e quindi il venir meno della criticità ambientale in essere;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche al fine di operare la necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del 27 settembre e del 18 dicembre 2012 con cui, tra l'altro, il Commissario delegato ha indicato la Regione del Veneto quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività volte al completamento degli interventi in regime ordinario;

Ritenuto pertanto di dover assicurare all'Amministrazione subentrante gli strumenti normativi e finanziari necessari al superamento del contesto critico e alla realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo Moranzani, avvalendosi anche di quanto previsto dal comma 4-*ter*, secondo periodo, dell'art. 5 della legge n. 225/1992;

Vista la nota del 1° ottobre 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;

Vista la nota del 14 dicembre 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Acquisita l'intesa della regione del Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la Regione del Veneto è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia e a quelli connessi, previsti nell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 31 marzo 2008 e successive modificazioni, per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei medesimi canali e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia della Regione Veneto, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ing. Roberto Casarin, nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni, provvede entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza a trasferire al Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia della Regione Veneto la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Direttore di cui al comma 2, per l'espletamento delle iniziative di cui al medesimo comma può avvalersi delle strutture della medesima Regione, comprese le Agenzie regionali, le società a partecipazione regiona-

le e i concessionari regionali. Per l'espletamento di tali iniziative il predetto Direttore può altresì avvalersi della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
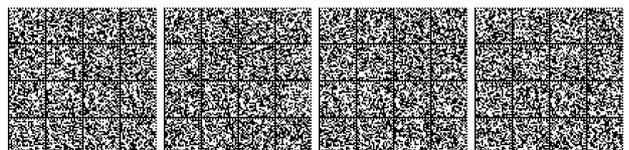
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore di cui al comma 2 provvede, fino al completamento degli interventi previsti e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3256, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione al cronoprogramma degli interventi ed allo stato di avanzamento degli stessi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, la Regione Veneto può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano sarà oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione del Veneto.

7. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6, le risorse residue sulle contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione del Veneto ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 6.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Per il compimento delle attività previste dalla presente ordinanza il Direttore di cui al comma 2, per la durata massima di sei mesi, è autorizzato a derogare, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e comunque nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37, alle sotto elencate disposizioni:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 37, 40, 42, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 112, 116, 122, 123, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 160-*bis*, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni per le parti strettamente connesse alle sopra citate disposizioni;

legge regionale 11 novembre 2003, n. 27, articoli 8, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33 e 37.

11. La Regione del Veneto, in considerazione della specialità e complessità degli interventi da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, che coinvolgono competenze diverse, si avvale dell'opera di una Commissione di coordinamento composta e costituita da sei rappresentanti degli enti interessati, e organizzata in un comitato tecnico di supporto. Con successivo provvedimento verranno disciplinate le modalità di funzionamento della predetta Commissione e del comitato tecnico di supporto senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

12. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia, potrà continuare ad avvalersi, ove previsto, di attività e iniziative di costante informazione e coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate, quali quelle previste dal processo di «Agenda 21».

13. Il Direttore di cui al comma 2 a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2013

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

13A02973
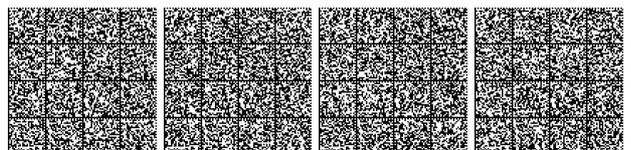
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG.

La Commissione europea ha modificato le ipotesi di calcolo del tasso effettivo globale previste dall'allegato I alla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (*cfr*. direttiva 2011/90/UE, adottata in applicazione dell'art. 19, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE).

L'art. 121, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico bancario o *TUB)* e l'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, affidano alla Banca d'Italia il compito di disciplinare le modalità di calcolo del TAEG in conformità della direttiva 2008/48/CE.

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla citata direttiva della Commissione europea 2011/90/UE. A tal fine:

gli allegati 5B e 5C al provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009 recante Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti sono sostituiti con un unico allegato, accluso al presente provvedimento (che viene numerato 5B). Tutti i riferimenti contenuti nel provvedimento 29 luglio 2009 agli allegati 5B e 5C saranno da intendersi come riferiti al nuovo allegato 5B;

per quanto riguarda le aperture di credito: *i)* verrà pubblicizzato un unico TAEG, calcolato in conformità del paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009 e del nuovo allegato 5B; *ii)* in deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009, ai fini del calcolo del TAEG continuano a essere inclusi i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito.

La direttiva non lascia discrezionalità agli Stati membri ai fini dell'attuazione. Ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 8, comma 1, del regolamento 24 marzo 2010, contenente la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia, non si è proceduto a effettuare analisi di impatto formalizzate né consultazione pubblica.

Gli intermediari si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ai fini dell'applicazione delle nuove modalità di calcolo del TAEG, utili indicazioni sono contenute nel paragrafo 4 delle Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the annual percentage rate of charge pubblicate dalla Commissione europea. (1)

Il presente provvedimento sarà pubblicato, come di consueto, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino di Vigilanza e sul sito internet: www.bancaditalia.it.

Roma, 28 marzo 2013

Il Governatore: VISCO

(1) Consultabili in http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/guidelines_consumer_credit_directive_swd2012_128_en.pdf.

ALLEGATO 5B

TAEG per i contratti di credito ai consumatori

I. L'equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:

$$\sum_{k=1}^{m} C_k \left(1+X\right)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l \left(1+X\right)^{-s_l}$$

Dove:

- X è il TAEG,
- m è il numero d'ordine dell'ultimo utilizzo,
- k è il numero d'ordine di un utilizzo, sicché $1 \leq k \leq m$,
- C_k è l'importo dell'utilizzo k,
- t_k è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché $t_1 = 0$,
- m' è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spese,
- l è il numero di un rimborso o pagamento di spese,
- D_l è l'importo di un rimborso o pagamento di spese,
- s_l è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.

Osservazioni:

a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.

b) La data iniziale è quella del primo utilizzo.

c) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.

d) Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.
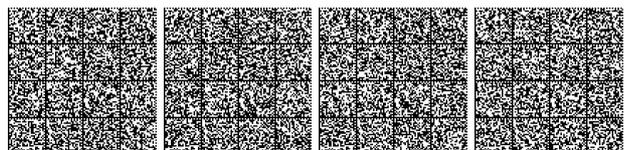
e) È possibile riscrivere l'equazione ricorrendo ad una sola sommatoria e utilizzando la nozione di flussi (A_k) che saranno positivi o negativi, vale a dire rispettivamente pagati o percepiti nei periodi da 1 a n, ed espressi in anni, ovvero:

$$S = \sum_{k=1}^{n} A_k (1 + X)^{-t_k},$$

dove S è il saldo dei flussi attualizzati e il cui valore sarà pari a zero se si desidera conservare l'equivalenza dei flussi.

II. Ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG:

a) se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di utilizzo, si presuppone che l'importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero;

b) se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di utilizzo in generale, ma prevede tra le diverse modalità di utilizzo una limitazione per quanto riguarda l'importo e il periodo di tempo, si presuppone che l'importo del credito sia utilizzato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto e conformemente a detti limiti di utilizzo;

c) se un contratto di credito prevede diverse modalità di utilizzo con spese o tassi debitori diversi, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore più elevati applicati alla modalità di utilizzo più comunemente impiegata nel quadro di detto tipo di contratto di credito;

d) in caso di apertura di credito, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito. Se la durata dell'apertura di credito non è nota, il tasso annuo effettivo globale è calcolato in base all'assunto che la durata del credito sia di tre mesi;

e) nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso da un'apertura di credito, si presume che:

   i) il credito sia fornito per un periodo di un anno a decorrere dalla data del primo utilizzo e che il pagamento definitivo da parte del consumatore estingua il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri;

   ii) il capitale sia rimborsato dal consumatore in rate mensili di uguale importo, a partire da un mese dalla data del primo utilizzo. Tuttavia, nei casi in cui il capitale può essere rimborsato solo per intero, in un unico versamento, entro ogni termine di pagamento, si presuppone che i successivi prelievi e rimborsi dell'intero capitale da parte del
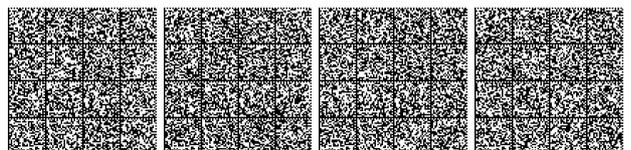
consumatore siano effettuati nel corso di un anno. Gli interessi e gli altri oneri sono applicati in conformità a tali prelievi e rimborsi del capitale e secondo le disposizioni del contratto di credito.

Ai fini della presente lettera, un contratto di credito a durata indeterminata è un contratto di credito senza durata fissa comprendente crediti che devono essere rimborsati per intero entro o dopo un dato termine ma, una volta rimborsati, sono disponibili per un altro utilizzo;

f) nel caso dei contratti di credito diversi dalle aperture di credito e dai crediti a durata indeterminata, di cui alle ipotesi delle lettere d) ed e):
   i) se la data o l'importo del rimborso del capitale che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati, il rimborso si considera effettuato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto di credito e per l'importo più basso tra quelli previsti dal contratto di credito;
   ii) se la data della conclusione dell'accordo di credito non è nota, si considera che la data del primo utilizzo sia quella cui corrisponde l'intervallo più breve tra tale data e quella del primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore;

g) se la data o l'importo di un pagamento che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati in base al contratto di credito o alle ipotesi delle lettere d), e) o f), si considera che il pagamento sia effettuato conformemente alle date e alle condizioni stabilite dal creditore e, se queste non sono note:

   i) gli interessi sono pagati insieme ai rimborsi del capitale;
   ii) una spesa diversa dagli interessi espressa come somma unica è pagata alla data di conclusione dell'accordo di credito;
   iii) le spese diverse dagli interessi espresse come più pagamenti sono pagate a intervalli regolari, iniziando dalla data del primo rimborso del capitale e, se l'importo di tali pagamenti non è noto, si considera che siano di uguale importo;
   iv) il pagamento finale estingue il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri;

h) se il limite massimo del credito non è stato ancora convenuto, si considera che sia fissato a 1.500 euro;

i) se sono offerti tassi di interesse e spese diversi per un periodo o un importo limitati, si presuppone che il tasso d'interesse e le spese siano quelli più elevati per l'intera durata del contratto di credito;
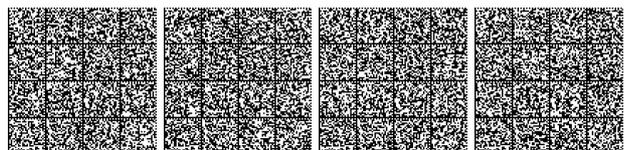
l) nel caso dei contratti di credito per cui è pattuito un tasso d'interesse fisso per il periodo iniziale, al termine del quale è fissato un nuovo tasso d'interesse, successivamente adeguato periodicamente in base a un indicatore convenuto, il calcolo del TAEG si basa sull'assunto che, al termine del periodo di applicazione del tasso d'interesse fisso, il nuovo tasso d'interesse sia identico a quello vigente al momento del calcolo del TAEG, in base al valore dell'indicatore convenuto in quel momento.

13A02967

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza gennaio 2013.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013, è stato determinato il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza gennaio 2013.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

13A02962

REGIONE SICILIANA

Approvazione del Piano Paesaggistico dell'Arcipelago delle Egadi

Il decreto n. 99 del 23 gennaio 2013 dell'Assessore dei beni culturali e i.s. della Regione Siciliana di approvazione del Piano Paesaggistico delle isole Egadi, risultante degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi, unitamente ai verbali delle sedute tenute sull'argomento della Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio di cui al R.D. n. 1357/40 e al d.lgs. n. 42/2004 (all. A e *B)* e alla documentazione segnata di lettera C, sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 11 del 1° marzo 2013, nel Supplemento ordinario (parte *I)*.

13A03015

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-082) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
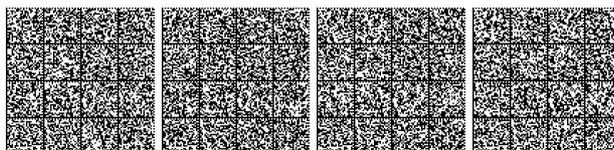
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.